

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE

### “NUOVI GIOVANI”



#### ARTICOLO 1

##### DENOMINAZIONE E SEDE

TREVENZUOLO

E' costituita in piazza Vittorio Veneto, 17 presso il salone parrocchiale, una associazione filodrammatica per l'attività teatrale amatoriale, ai sensi degli artt. 36 e ss Codice Civile, denominata: " NUOVI GIOVANI".

#### ARTICOLO 2

##### SCOPO

L'Associazione è apartitica e non ha scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza teatrale. Durante la vita dell'Associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione ha per finalità la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività e della cultura teatrale.

E' caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### ARTICOLO 3

##### DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### ARTICOLO 4

##### DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile.

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

#### ARTICOLO 5

##### DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

#### ARTICOLO 6

##### DECADENZA DEI SOCI

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni volontarie, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.



## **ARTICOLO 7**

### **ORGANI**

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

## **ARTICOLO 8**

### **L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

## **ARTICOLO 9**

### **DIRITTI DI PARTECIPAZIONE**

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

## **ARTICOLO 10**

### **COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo; l'assemblea nomina un segretario e se necessario due scrutatori. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea di dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne massima diffusione.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

## **ARTICOLO 11**

### **VALIDITA' ASSEMBLEARE**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto dei presenti.

## **ARTICOLO 12**

### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Essa deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera raccomandata 15 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

### **ARTICOLO 13**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO E COMPITI DELLO STESSO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti e nel proprio ambito nomina il Presidente, vicepresidente ed il segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative
- b) fissare la data delle assemblee ordinarie e straordinarie qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- c) redigere il rendiconto annuale;
- d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- f) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- h) proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
- i) formulare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

### **ARTICOLO 14**

#### **DIMISSIONI**

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

### **ARTICOLO 15**

#### **CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

### **ARTICOLO 16**

#### **IL BILANCIO**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

### **ARTICOLO 17**

#### **IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

